

Prot. n. F85/RNS
Bologna, 07 settembre 2021

OGGETTO: CONTRIBUTI DOVUTI DALLE SOCIETA' COOPERATIVE, DALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E DALLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO PER LE REVISIONI ORDINARIE PER IL BIENNIO 2021/2022

- **PAGAMENTO ENTRO IL 16 NOVEMBRE 2021**
- **Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 11 giugno 2021** *“Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2021/2022”* - **Publicato nella G.U. 18 agosto 2021, n. 197.**

Col **decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 giugno 2021**, in oggetto evidenziato, sono state approvate le misure del contributo dovuto per le spese relative alla revisione per il **biennio 2021/2022**, dagli enti cooperativi, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso.



NOTA BENE: Si rammenta che, a decorrere dal biennio di revisione 2015/2016, Legacoop, come già le altre Centrali Cooperative, è tenuta ad applicare, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18 dicembre 2006, in caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, le **sanzioni** e gli **interessi** di cui all'articolo 15, comma 5, della L. 59/1992, le cui modalità di applicazione sono illustrate al successivo paragrafo *“Sanzioni per omesso o ritardato pagamento e riscossioni coattive”*.

Sono confermate le modalità di accertamento e di riscossione stabilite dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006. Prima di illustrare il contenuto del D.M. del 11 giugno 2021, riportiamo le modalità di riscossione e di accertamento previste dal citato decreto 18 dicembre 2006, disposizioni comuni sia alle società cooperative, che alle banche di credito cooperativo, che alle società di mutuo soccorso.

**Modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti
per le revisioni periodiche
(D.M. 18 dicembre 2006)**

Soggetti preposti all'accertamento e riscossione del contributo (art. 1)

Il decreto 18 dicembre 2006 stabilisce, all'art. 1, che all'accertamento e alla riscossione del contributo provvedono:

- **le Associazioni nazionali** di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute **per le cooperative ad esse aderenti,**
- ovvero**
- il Ministero dello Sviluppo Economico , per le cooperative non aderenti ad alcuna Associazione.

Termini e modalità di pagamento (artt. 2 e 4)

L'art. 2 del decreto stabilisce che **il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato entro 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.**

Conseguentemente, **per il biennio 2021/2022**, a seguito della pubblicazione del D.M. 11 giugno 2021 nella **G.U. del 18 agosto 2021, n. 197**, i contributi di revisione dovranno essere versati **entro il 16 novembre 2021** sia da parte degli **Enti cooperativi**, che dalle **Banche di credito cooperativo**, che dalle **Società di mutuo soccorso**.

Per tutti i citati soggetti, qualora siano stati costituiti nel corso del 2021, il termine dei 90 giorni decorre dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese.

I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza dovuti dagli **enti associati** sono riscossi con le **modalità stabilite dalle Associazioni** stesse (art. 4 del D.M. 18 dicembre 2006 e art. 7, comma 1, del D.M. 27 febbraio 2019).

Si segnala che le **cooperative aderenti a Legacoop** devono versare il contributo di revisione a mezzo **bonifico bancario**; di seguito si riportano i dati per procedere al pagamento:

DATI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI REVISIONE A MEZZO BONIFICO BANCARIO:

Ordinante: Ragione Sociale della Cooperativa
Beneficiario: **Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue**
Indirizzo: **Via G. A. Guattani, 9 CAP 00161 ROMA**
Banca: **BPER – Agenzia Roma G – Via Saturnia - Roma**
Coordinate: **ABI: 05387 CAB: 03207 n. Conto: 000035011857**
IBAN: **IT 73 V 05387 03207 000035011857**
Causale: indicare nell'ordine
N. ADESIONE (OBBLIGATORIO, vedi lettera Legacoop)
NOME COOPERATIVA per la quale si effettua il versamento come da Statuto Sociale, anche se a versare è un soggetto diverso.

Per le **Società cooperative, le Banche di credito cooperativo e le Società di mutuo soccorso non aderenti** ad alcuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, il contributo, di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico, è versato esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle entrate utilizzando il modello F24 (art. 4 del D.M. del 2006). A tal fine, è possibile utilizzare il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all’indirizzo Internet <http://cooperative.mise.gov.it>. I soggetti non aderenti possono beneficiare della possibilità di compensazione fra crediti e debiti nei confronti dello Stato. Per i **soggetti non aderenti**, che utilizzano il modello F24, il contributo è versato utilizzando i seguenti codici tributo:

- **codice 3010**
 - contributo biennale
 - maggiorazione del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie)
 - interessi per ritardato pagamento
- **codice 3011**
 - maggiorazione 10% dovuta dalle cooperative edilizie
 - interessi per ritardato pagamento

- codice 3014 - sanzioni

L'articolo 7, comma 2, del **D.M. 11 giugno 2021** in commento chiarisce che:

- **Le Società cooperative, le Banche di credito cooperativo e le Società di mutuo soccorso che aderiscono ad un'Associazione Nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute ad effettuare il versamento all'Associazione;**
- **Le Società cooperative, le Banche di credito cooperativo e le Società di mutuo soccorso che aderiscono ad un'Associazione Nazionale di rappresentanza successivamente al termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute ad effettuare il versamento al Ministero dello Sviluppo Economico.**

Sanzioni per omesso o ritardato pagamento e riscossioni coattive (art. 5)

Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 (come modificato dall'art. 42 della Legge n. 273/2002), nei confronti delle cooperative, delle banche di credito cooperativo e delle società di mutuo soccorso che ritardano od omettano, in misura totale o parziale, il pagamento del contributo si applica una **sanzione pari al 5% se il versamento viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, elevata al 15% se il pagamento viene effettuato successivamente. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali (0,01% dall'1/1/2021)^[1]** con la formula: $C \times i \times gg / 360$.

Al riguardo, si evidenzia che, con **nota del 3 marzo 2021** (allegata alla presente circolare), il **Ministero dello Sviluppo Economico** - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale - divisione IV, in risposta all'interpello presentato da Legacoop Puglia in data 19 febbraio 2021, ha chiarito le modalità di calcolo delle sanzioni applicabili in caso di versamento tardivo del contributo di revisione.

In particolare, il MISE ha confermato che la misura della sanzione applicabile (5% ovvero 15%) è individuata in virtù del momento in cui è stato versato il contributo (ovvero quota parte dello stesso), non in virtù del momento in cui è versata la sanzione. Conseguentemente, in caso di versamento tardivo del contributo (o di quota parte dello stesso), qualora la cooperativa abbia omesso di versare, contestualmente, la sanzione:

^[1] Cfr. circolare prot. n. RNS F137 del 17 dicembre 2020.

- ✓ se il versamento del contributo (o di quota parte dello stesso) è stato effettuato entro i 30 giorni dalla scadenza, la sanzione applicabile è pari al 5%;
- ✓ se il versamento del contributo (o di quota parte dello stesso) è stato effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, la sanzione applicabile risulta pari al 15%.

Si rammenta che, ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'art. 15 della Legge n. 59/1992, se l'inadempienza supera il biennio 2021/2022, la Cooperativa può essere cancellata dall'Albo nazionale delle società cooperative^[2], perdendo, di conseguenza, le agevolazioni tributarie (ai sensi del vigente art. 14 del DPR n. 601 del 1973).

La cancellazione, come precisato dalla circolare del Ministero delle Attività produttive Prot. 14401938 del 16 maggio 2002, potrà avvenire soltanto dopo che le procedure per la riscossione coattiva si siano concluse con esito negativo.

Si ricorda che l'art. 17, ultimo periodo, della Legge n. 388/2000 stabilisce che la decadenza dai benefici fiscali (conseguente alla cancellazione suddetta) comporta l'obbligo per le cooperative di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data di decadenza dei benefici fiscali.

Per i soggetti non aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, vigilate dal Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero stesso, in caso di ritardato o insufficiente versamento, notificherà l'entità del contributo con le relative sanzioni, provvedendo all'iscrizione a ruolo nel caso in cui entro trenta giorni dalla notifica dell'accertamento la cooperativa non abbia provveduto al pagamento.

Ricorsi (artt. 6 e 7)

L'articolo 7 prevede che **gli enti cooperativi** (nonché le società di mutuo soccorso) **aderenti** ad una Associazione nazionale, **entro trenta giorni dalla contestazione** da parte dell'Associazione di ritardato, omesso o insufficiente versamento del contributo, **possono presentare ricorso** alla Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico che, sentita l'Associazione nazionale, decide definitivamente entro sessanta giorni dandone comunicazione alle parti.

Analogamente, gli enti **non aderenti** (art. 6) ad una Associazione nazionale possono presentare ricorso entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico avverso la misura del contributo accertato chiedendone il riesame. Sul ricorso la Direzione generale decide definitivamente; in caso di accoglimento, qualora il

^[2] Che, si rammenta, ha sostituito il Registro prefettizio e lo Schedario generale della cooperazione.

contribuente abbia già versato il contributo, il Ministero disporrà il rimborso delle somme non dovute.

**D.M. 11 giugno 2021 (Gazz. Uff. 18 agosto 2021, n. 197)
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO DOVUTO
PER IL BIENNIO 2021/2022**

Di seguito analizziamo le modalità di determinazione del contributo dovuto dalle Società cooperative, dalle Banche di credito cooperativo e dalle Società di mutuo soccorso, evidenziando fin d'ora che tali modalità non sono variate rispetto al biennio precedente.

Contributo dovuto dalle Società Cooperative

Nella tabella seguente forniamo un riepilogo delle modalità di determinazione del contributo "base", determinato in relazione ai ben noti parametri (numero soci, capitale sociale sottoscritto, "fatturato") dovuto dalle **società cooperative** per il biennio 2021/2022.

Inoltre, in allegato, forniamo il modulo di calcolo editabile redatto dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue che potete anche trovare sul sito <http://www.legacoop.coop/capace/> previa registrazione delle proprie credenziali, cliccando su:



**Modulo per il calcolo del contributo di
revisione per il biennio 2021/2022**

FASCIA	PARAMETRI	IMPORTO
a)	Numero di soci non superiore a 100 e Capitale sottoscritto non superiore a € 5.160 e Valore della produzione non superiore a € 75.000	€ 280,00
b)	Numero di soci superiore a 100 e non superiore a 500 oppure Capitale sottoscritto superiore a € 5.160 e non superiore a € 40.000 oppure Valore della produzione superiore a € 75.000 e non superiore a € 300.000	€ 680,00
c)	Numero di soci superiore a 500 oppure Capitale sottoscritto superiore a € 40.000 oppure Valore della produzione superiore a € 300.000 e non superiore a € 1.000.000	€ 1.350,00
d)	Numero di soci superiore a 500 oppure Capitale sottoscritto superiore a € 40.000 oppure Valore della produzione superiore a € 1.000.000 e non superiore a € 2.000.000	€ 1.730,00
e)	Numero di soci superiore a 500 oppure Capitale sottoscritto superiore a € 40.000 oppure Valore della produzione superiore a € 2.000.000	€ 2.380,00

Come per il passato, il decreto 11 giugno 2021 in commento fornisce le seguenti precisazioni.

- 1) **I parametri da prendere a riferimento sono quelli risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2020** (art. 4, comma 2, del decreto).

Così, ad esempio, per le cooperative con esercizio non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento alla data di chiusura dell'ultimo bilancio avvenuta nel 2020.

Qualora, al momento della determinazione del contributo, i dati al 31 dicembre 2020 non siano ancora disponibili (ipotesi remota), occorrerà riferirsi all'ultimo "documento agli atti" e rideterminare il contributo, successivamente, ove necessario, sulla base dei parametri relativi al 31 dicembre 2020 (potrebbe essere il caso, ad esempio, di una cooperativa che approva tardivamente il bilancio, successivamente alla scadenza del contributo, che potrebbe far riferimento al "Valore della produzione" risultante dal progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal bilancio di verifica al 31 dicembre 2020).

- 2) Qualora i **parametri** (n. soci, capitale sottoscritto, valore della produzione) **non** siano **omogenei** rispetto alle fasce di contribuzione determinate (di cui alla tabella sopra riportata), **viene applicato il contributo relativo alla fascia di contribuzione nella quale è presente il parametro più elevato** (art. 4, comma 1, del decreto). Così, ad esempio: n. soci fino a 100, capitale sociale sottoscritto € 4.000,00, valore della produzione € 250.000,00 => il contributo "base" dovuto ammonta a € 680,00).
- 3) Ancorchè la tabella riportata nell'art. 1, comma 1, del decreto indichi come parametro di riferimento il "fatturato", il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce che per **fatturato deve intendersi il "Valore della produzione" di cui all'aggregato A)** del conto economico di bilancio di cui all'art. 2425 c.c..
- 4) Anche per le **cooperative edilizie di abitazione** per "fatturato" deve intendersi il **"Valore della produzione" di cui all'aggregato A) del conto economico**.

Inoltre, per tali cooperative, l'articolo 1, comma 3, del decreto prevede espressamente che il "fatturato" sia determinato prendendo a riferimento il **maggior valore** tra i seguenti:

- **l'eventuale incremento di valore dell'immobile rilevato nelle voci B-II** (trattasi delle voci delle immobilizzazioni materiali costituite da terreni e fabbricati utilizzate dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per rilevare gli immobili nella loro disponibilità) e **C-I** (con riferimento alla voce relativa agli immobili merce delle cooperative a proprietà divisa, ricompresi nelle rimanenze) dello Stato Patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c. [**Nota bene:** l'incremento di valore per il bene immobilizzato (voce B-II) o per il bene merce (voce C-I) va individuato ponendo a confronto il dato rilevato nel bilancio di riferimento, (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020), con quello iscritto nel bilancio precedente (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019)];

e

- **il Valore della produzione di cui all'aggregato A)** di Conto Economico, ai sensi del citato art. 2425 c.c..

- 5) L'articolo 1, comma 4, del decreto in commento, prevede che il contributo base sia **maggiorato del 50%** per le **cooperative assoggettabili a revisione annuale** ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 59/1992. Si tratta delle cooperative che presentano una delle seguenti fattispecie: superamento del limite¹ di "fatturato" (leggasi "Valore della produzione"), detenzione di partecipazioni di controllo in SRL o SPA, superamento degli importi delle riserve indivisibili e del prestito sociale o conferimenti di soci finanziatori.
- 6) Per le **cooperative edilizie di abitazione** e loro consorzi **iscritti all' "Albo delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi"** – pur essendo **sempre soggette/i alla revisione annuale ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge n. 59/1992** – la suddetta **maggiorazione del 50% verrà applicata solo alle seguenti condizioni:**
- ✓ come per la generalità delle cooperative (comprese le stesse cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi non iscritti all'Albo), **nel caso in cui tali soggetti rientrino nelle altre fattispecie elencate nel citato art. 15, L. n. 59/1992 per l'assoggettamento a revisione annuale** (si tratta delle ipotesi indicate al precedente punto 5 e meglio individuate nella tabella allegata alla presente circolare);
 - ✓ **nel caso in cui gli stessi soggetti, pur non rientrando in alcuna delle altre fattispecie elencate nel citato art. 15, L. n. 59/1992 per l'assoggettamento a revisione annuale, abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio**, (articolo 1, comma 5, del decreto in commento);

In conclusione, la maggiorazione del 50% **non verrà applicata solo nel caso in cui i medesimi soggetti non rientrino in alcuna delle fattispecie elencate nel citato art. 15, L. n. 59/1992 per l'assoggettamento a revisione annuale e non abbiano nemmeno mai avviato o realizzato un programma edilizio.**



Attenzione: con riferimento alle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte/i all'Albo, occorre pertanto porre particolare attenzione al calcolo del contributo di revisione dovuto, in quanto, già dal biennio 2015/2016, i criteri sopra descritti, specificamente stabiliti per tali cooperative, divergono rispetto ai criteri generali.

- 7) L'articolo 1, comma 6, del decreto in commento, conferma che, come disposto dall'art. 20, comma 1, lettera c) della Legge n. 59/1992, per le **cooperative edilizie di abitazione** e loro consorzi **il contributo base, eventualmente aumentato del 50%** (ricorrendo le condizioni di

¹ Per il calcolo del limite si rinvia alle precisazioni riportate al paragrafo successivo.

cui ai precedenti punti 5 e/o 6), **sarà comunque maggiorato del 10%** (comprese le cooperative aventi sede nelle regioni a statuto speciale). **La quota del contributo corrispondente alla maggiorazione del 10% dovrà essere versata direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico, anche da parte delle cooperative aderenti alle Associazioni nazionali** (ai sensi dell'art. 20, comma 2, della Legge n. 59/1992), per il tramite dell'Agenzia delle entrate (conformemente all'art. 6 del decreto in commento), con modello **F24, utilizzando il codice tributo 3011**, sia per la "maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie" che per i relativi eventuali "interessi per ritardato pagamento";

- 8) Per le **cooperative sociali**, assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 381/1991, **il contributo base è maggiorato del 30%** (art. 1, comma 4, del decreto in esame);
- 9) Per le **società cooperative di nuova costituzione iscritte nel Registro delle imprese entro il 31 dicembre 2021** - che versano il contributo entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese – la fascia contributiva è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese (art. 5, comma 2, del decreto).
- 10) **Sono esonerate** dal pagamento del contributo le cooperative **iscritte nel Registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2021** (art. 5, comma 3, del decreto).
- 11) Per le **cooperative che abbiano deliberato il proprio scioglimento** entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2021/2022 (**16 novembre 2021**), il contributo base è fissato, indipendentemente dai parametri raggiunti, in **€ 280,00**; tale importo deve comunque essere maggiorato, qualora ricorrano le condizioni commentate ai punti precedenti (art. 5, comma 1, del decreto).

Sono, tuttavia, **esonerate** dal pagamento del contributo le **cooperative in liquidazione che entro la scadenza del termine previsto per il pagamento del contributo (16 novembre 2021 per il biennio 2021/2022) hanno depositato il bilancio finale di liquidazione** (precisazione fornita dal MAP con circolare 13 aprile 2005 n. 1557214).

REVISIONE ANNUALE – PRECISAZIONI

Si ricorda che l'importo del “**fatturato**” – o meglio il **Valore della produzione** di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile – (che rappresenta uno dei parametri per individuare le cooperative soggette a revisione annuale ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59) è **soggetto a rivalutazione ISTAT** ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della citata Legge 59/1992.

Poiché le percentuali di variazione degli indici **ISTAT per il triennio 2016/2018** (-0,1% per il 2016, 1,1 % per il 2017, 1,1% per il 2018) hanno effetto dal 1° gennaio 2019 (e, più precisamente, per tutto il periodo 2019 – 2020 - 2021), il “**Valore della produzione**” del bilancio **2020**, a cui occorre fare riferimento per il calcolo del contributo dovuto **per il biennio 2021/2022, risulta pari ad euro 27.973.344,72** (importo ottenuto rivalutando il precedente limite di euro 27.395.333,89 sulla base degli indici del triennio 2016/2018 sopra indicati).

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge n. 59/1992, sono soggetti a revisione ordinaria annuale le società cooperative e loro consorzi che detengano **partecipazioni di controllo in Società a Responsabilità Limitata**.

Hanno l'obbligo di revisione ordinaria annuale anche le società cooperative e loro consorzi soggetti alla **certificazione annuale del bilancio** ai sensi dell'art. 15, comma 2, Legge n. 59/1992 in quanto detentori di **partecipazioni di controllo in SPA**, o che presentino (tenuto conto dell'aggiornamento degli importi di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 2 agosto 2002, n. 220), in bilancio:

- **riserve indivisibili superiori a € 4.000.000;**
- **prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a € 2.000.000;**
- valore della produzione superiore a € 60.000.000 (**N.B.:** tale limite non rappresenta il parametro di riferimento per l'obbligo di revisione annuale, che, come sopra indicato, risulta invece pari ad **euro 27.973.344,72**).

Va infine precisato che, qualora una cooperativa abbia emesso **Azioni di Partecipazione Cooperativa**, sarà comunque soggetta alla certificazione annuale del bilancio, come previsto dall'art. 5 della Legge n. 59/1992. In tale ipotesi, tuttavia, in assenza degli altri requisiti di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, la cooperativa non è soggetta a revisione ordinaria annuale.

Contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo

Si ricorda che l'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 220 del 2002, fatte salve le competenze della Banca d'Italia, **ha introdotto la vigilanza dell'Autorità governativa** sulle Banche di credito cooperativo **limitatamente al rispetto delle clausole mutualistiche e di funzionamento degli organi sociali.**

L'articolo 2 del decreto 11 giugno 2021, in oggetto, stabilisce la misura del contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo, come risulta dalla **tabella allegata.**

Si segnala in particolare che:

- **i parametri da prendere a riferimento: "Numero dei soci" e "Totale attivo" sono rilevati dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2020** (art. 4, comma 2, del decreto);
- **la collocazione in una delle fasce previste dalla tabella allegata richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti**; qualora i **parametri** (n. soci, totale attivo) **non siano omogenei** rispetto alle fasce di contribuzione determinate, **viene applicato il contributo relativo alla fascia di contribuzione nella quale è presente il parametro più elevato** (art. 4, comma 1, del decreto);
- l'art. 5, comma 2, del decreto in oggetto stabilisce che le **Banche di credito cooperativo di nuova costituzione (iscritte nel Registro delle imprese entro il 31 dicembre 2021)** versano i contributi entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese; sono esonerate dal pagamento del contributo le Banche di credito cooperativo iscritte nel Registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2021;
- le **Banche di credito cooperativo che hanno deliberato il proprio scioglimento** entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2021/2022 (**entro cioè il 16 novembre 2021**) sono tenute al pagamento del contributo minimo di **€ 1.980,00**;
- le Banche di credito cooperativo **aderenti** ad un'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo **verseranno il contributo con le modalità stabilite dall'Associazione stessa (per la Lega Nazionale Cooperative e Mutue il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario utilizzando i dati forniti dalla Lega stessa – cfr. paragrafo precedente);**

- per le Banche **non aderenti** alle Associazioni nazionali di rappresentanza, i contributi di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico dovranno essere versati con modello F24 utilizzando i seguenti codici:
 - **codice 3010** - contributo biennale
 - interessi per ritardato pagamento
 - **codice 3014** - sanzioni

A tal fine, è possibile utilizzare il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all'indirizzo Internet <http://cooperative.mise.gov.it> (articolo 6 del decreto in commento).

Contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso

Come anticipato in premessa, a decorrere dal biennio 2015/2016, per effetto delle disposizioni introdotte dal D.M. 30 ottobre 2014, anche le **società di mutuo soccorso** sono tenute al pagamento del contributo di revisione in quanto soggette all'attività di vigilanza.

L'articolo 3 del decreto 11 giugno 2021, in oggetto, stabilisce la misura del contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso, come risulta dalla **tabella allegata**.

Si segnala in particolare che:

- **i parametri da prendere a riferimento: "Numero dei soci" e "Contributi mutualistici" sono rilevati dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2020** (art. 4, comma 2, del decreto);
- **la collocazione in una delle fasce previste dalla tabella allegata richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti**; qualora i **parametri** (n. soci, contributi mutualistici) **non siano omogenei** rispetto alle fasce di contribuzione determinate, **viene applicato il contributo relativo alla fascia di contribuzione nella quale è presente il parametro più elevato** (art. 4, comma 1, del decreto);
- l'art. 5, comma 2, del decreto in oggetto stabilisce che le **società di mutuo soccorso di nuova costituzione (iscritte nel Registro delle imprese entro il 31 dicembre 2021)** versano i contributi entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese; sono esonerate dal pagamento del contributo le Società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2021;

- le **società di mutuo soccorso che hanno deliberato il proprio scioglimento** entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2021/2022 (**entro cioè il 16 novembre 2021**) sono tenute al pagamento del contributo minimo di **€ 280,00**;
- le **società di mutuo soccorso aderenti** ad un'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo **verseranno il contributo con le modalità stabilite dall'Associazione stessa (per la Lega Nazionale Cooperative e Mutue il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario utilizzando i dati forniti dalla Lega stessa - cfr. paragrafo precedente)**;
- per le Società **non aderenti** alle Associazioni nazionali di rappresentanza, i contributi di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico dovranno essere versati con modello F24 utilizzando i seguenti codici:
 - **codice 3010** - contributo biennale
 - interessi per ritardato pagamento
 - **codice 3014** - sanzioni

A tal fine, è possibile utilizzare il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all'indirizzo Internet <http://cooperative.mise.gov.it> (articolo 6 del decreto in commento).

Cordiali saluti.

Allegati:

- 1) prospetto riassuntivo dei contributi dovuti per il biennio 2021/2022 dalle Società Cooperative;
- 2) prospetto riassuntivo dei contributi dovuti per il biennio 2021/2022 dalle Banche di Credito Cooperativo;
- 3) prospetto riassuntivo dei contributi dovuti per il biennio 2021/2022 dalle Società di Mutuo Soccorso;
- 4) modulo di calcolo redatto dalla Lega Nazionale per il contributo di revisione per il biennio 2021/2022;
- 5) Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 11 giugno 2021;
- 6) Nota del 03 marzo 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale – divisione IV.